

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 febbraio 2023, n. 66

Comune di MONOPOLI. Progetto per la costruzione di silo per carico e scarico dei fanghi disidratati ed opere impiantistiche connesse all'inserimento nelle linee di processo esistenti Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.A - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA art. 90 NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, con deleghe al Paesaggio e Urbanistica, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue.

Visto:

- La Parte III del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 recante "*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*" e in particolare l'art. 146;
- il Piano Paesaggistico Territoriale regionale (PPTR), approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015;
- l'art. 90 delle NTA del PPTR "Autorizzazione paesaggistica";
- l'art. 91 delle NTA del PPTR "Accertamento di compatibilità paesaggistica";
- l'art. 95 delle NTA del PPTR "Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità".

Premesso che:

- il Comune di Monopoli, in qualità di ente delegato al rilascio dei provvedimenti paesaggistici ai sensi dell'art. 7 della LR 20/2009, con Determina n. 1264 del 23.10.2020 ha espresso, per il progetto in oggetto parere contrario all'istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.lgs n. 42/2004 e art. 90 delle NTA del PPTR, visto il parere espresso dalla Commissione Locale del Paesaggio rilasciato rispettivamente nelle sedute del 06.03.2020 e del 30.09.2020;
- con nota prot. n. 19865 del 26.01.2021, acquisita al protocollo regionale col n. 145/2717 del 25.03.2021, la Società Acquedotto Pugliese S.p.A. ha inviato istanza di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e dell'art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle NTA, per il progetto in oggetto.

Dato che per i lavori in oggetto:

- con nota prot. n. 145/9301 del 07.11.2022 la Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento ed il nominativo del tecnico responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della LN n. 241/1990 inviando la relazione tecnica illustrativa e la proposta di provvedimento alla competente Soprintendenza;
- con nota prot. n. 529 del 17.01.2023, acquisita al prot. regionale col n. 145/481 del 17.01.2023, la Soprintendenza ha espresso, per il progetto in oggetto, il proprio parere obbligatorio e vincolante favorevole con prescrizioni condividendo la nota prot. n. 145/9301 del 07.11.2022 della la Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.

Considerato che:

- l'intervento prevede l'installazione, all'interno dell'impianto di depurazione già esistente collocato a nord di Monopoli in località Torre D'Orta, di un silo di stoccaggio di capacità pari a 200 mc al fine di velocizzare le attività di allontanamento dei fanghi dell'impianto e di favorire il contenimento delle emissioni odorogene.
- il progetto in oggetto interferisce con i seguenti Beni Paesaggistici (BP) e Ulteriori Contesti paesaggistici (UCP):

- *“Territori costieri”* poiché l'intervento risulta in contrasto con l'art. 9.14 4/S delle NTA del PUG adeguato al PPTR e con l'art. 45 delle NTA del PPTR che ritiene rispettivamente al punto a1), a4) e a6) non ammissibili piani, progetti e interventi che comportano la:
 - *realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate a*
 - *trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive che garantiscano permeabilità;*
 - *realizzazione e ampliamento di grandi impianti per la depurazione delle acque reflue, di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti, (...).*

- *“Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100m)”* del *“Parco Naturale Regionale Costa Ripagnola”* decretato con LR n. 30 del 21.09.2020 poiché l'intervento risulta in contrasto con l'art. 72 delle NTA del PPTR che ritiene al punto a1) non ammissibili piani, progetti e interventi che comportano la: *“realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici.”*

Considerato, altresì, che con riferimento alla possibilità di ricorrere, per il caso in oggetto, a procedure in deroga alle norme paesaggistiche, l'art. 95 delle NTA del PPTR prevede che: *“Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali”.*

Preso atto:

- del Parere Tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO A);
- del Parere della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari con nota prot. n. 529 del 17.01.2023 e parte integrante e sostanziale dell'Allegato A.

Dato atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, con riferimento alla compatibilità delle opere con il vigente PPTR. Sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Richiamato l'art. 146 c. 4 del D. Lgs. 42/2004 che prevede: *“L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.”*

Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato (ALLEGATO A), in accordo con il parere della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari espresso con nota prot. n. 529 del 17.01.2023, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il rilascio, con prescrizioni, del provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, per il *“Progetto per la*

costruzione di silo per carico e scarico dei fanghi disidratati ed opere impiantistiche connesse all'inserimento nelle linee di processo esistenti", di cui all'oggetto composto dagli elaborati elencati, con la relativa impronta informatica secondo l'algoritmo MD5, nel parere tecnico allegato.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE".

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 – comma 4 – lettera d) della L.R. 7/1997 e del DPGR 263/2021 propone alla Giunta:

- 1. DI RILASCIARE**, per il "Progetto per la costruzione di silo per carico e scarico dei fanghi disidratati ed opere impiantistiche connesse all'inserimento nelle linee di processo esistenti", Proponente – Acquedotto Pugliese S.p.A, in accordo con il Parere Tecnico, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO A) e con il parere della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari espresso con nota prot. n. 529 del 17.01.2023, l'**Autorizzazione Paesaggistica in deroga** con prescrizioni ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA.

Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 529 del 17.01.2023 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari:

- il manufatto proposto potrà essere assentito esclusivamente quale opera impiantistica strettamente funzionale all'impianto non sviluppante volumetria, da rimuovere con la dismissione dell'impianto.
- non dovranno essere previste ulteriori pavimentazioni nelle altre aree dell'impianto se non funzionali alla riqualificazione paesaggistica, mediante inserimento di piantumazioni con essenze arbustive della macchia mediterranea tipiche della marina,
- le opere di mitigazione proposte (*filare di tamerici in 12 esemplari, ad integrazione di quelli già esistenti lato mare della pista ciclabile su via Marina del mondo, su una lunghezza di 55metri e spaziate 5.5 metri; ii. alberi ad alto fusto (cipressi) all'interno del depuratore a ridosso della recinzione lato sud. Si propone quindi, oltre agli alberi ad alto fusto (3 cipressi) immediatamente piantumabili all'interno del depuratore (ii), un secondo filare di tamerici (i), alle spalle di quello esistente, con le piante sfalsate rispetto alla prima fila*) dovranno prevedere, in aggiunta, una riqualificazione del verde esistente integrando le essenze presenti e migliorando le delimitazioni dell'area del depuratore. Le piantumazioni previste dovranno interessare il limite dell'area dell'impianto in corrispondenza dell'accesso e del capannone antistante l'area oggetto di intervento in maniera da garantire una migliore integrazione dell'intervento rispetto le visuali offerte dalle insenature più a sud, lungo via Marina del Mondo, lì dove la viabilità panoramica risulta molto prossima alla scogliera e nelle aree cuscinetto come individuate nell'allegato alla presente con indicazioni in rosso.

2. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

3. DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:

- alla Città Metropolitana di Bari;
- alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari
- al Comune di Monopoli
- al proponente Acquedotto Pugliese S.p.A: gestione.impiantidepurazione@pec.aqp.it

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO Autorizzazioni Paesaggistiche e Pareri
(Arch. Luigi GUASTAMACCHIA)

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Dirigente *ad interim* del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
(Arch. Vincenzo LASORELLA)

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(Ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

Il Presidente Della Giunta Regionale
(Dott. Michele EMILIANO)

LA GIUNTA

UDITA la relazione istruttoria e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI APPROVARE la relazione del Presidente Della Giunta Regionale.

2. DI RILASCIARE, per il *“Progetto per la costruzione di silo per carico e scarico dei fanghi disidratati ed*

opere impiantistiche connesse all'inserimento nelle linee di processo esistenti", Proponente – Acquedotto Pugliese S.p.A, in accordo con il Parere Tecnico, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO A) e con il parere della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari espresso con nota prot. n. 529 del 17.01.2023, **l'Autorizzazione Paesaggistica in deroga** con prescrizioni ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA.

Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 529 del 17.01.2023 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari:

- il manufatto proposto potrà essere assentito esclusivamente quale opera impiantistica strettamente funzionale all'impianto non sviluppante volumetria, da rimuovere con la dismissione dell'impianto.
- non dovranno essere previste ulteriori pavimentazioni nelle altre aree dell'impianto se non funzionali alla riqualificazione paesaggistica, mediante inserimento di piantumazioni con essenze arbustive della macchia mediterranea tipiche della marina,
- le opere di mitigazione proposte (*filare di tamerici in 12 esemplari, ad integrazione di quelli già esistenti lato mare della pista ciclabile su via Marina del mondo, su una lunghezza di 55metri e spaziate 5.5 metri; ii. alberi ad alto fusto (cipressi) all'interno del depuratore a ridosso della recinzione lato sud. Si propone quindi, oltre agli alberi ad alto fusto (3 cipressi) immediatamente piantumabili all'interno del depuratore (ii), un secondo filare di tamerici (i), alle spalle di quello esistente, con le piante sfalsate rispetto alla prima fila*) dovranno prevedere, in aggiunta, una riqualificazione del verde esistente integrando le essenze presenti e migliorando le delimitazioni dell'area del depuratore. Le piantumazioni previste dovranno interessare il limite dell'area dell'impianto in corrispondenza dell'accesso e del capannone antistante l'area oggetto di intervento in maniera da garantire una migliore integrazione dell'intervento rispetto le visuali offerte dalle insenature più a sud, lungo via Marina del Mondo, lì dove la viabilità panoramica risulta molto prossima alla scogliera e nelle aree cuscinetto come individuate nell'allegato alla presente con indicazioni in rosso.

3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

4. DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica:

- alla Città Metropolitana di Bari;
- alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari
- al Comune di Monopoli
- al proponente Acquedotto Pugliese S.p.A: gestione impiantidepurazione@pec.aqp.it

Il Segretario generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**



Vincenzo
Lasorella
06.02.2023
08:31:05
GMT+00:00

ALLEGATO A

Codice CIFRA: AST/DEL/2023/00005

Comune di MONOPOLI

Progetto per la costruzione di silo per carico e scarico dei fanghi disidratati ed opere impiantistiche connesse all'inserimento nelle linee di processo esistenti

DOCUMENTAZIONE IN ATTI

PREMESSO che per il progetto in oggetto il Comune di Monopoli, in qualità di ente delegato al rilascio dei provvedimenti paesaggistici ai sensi dell'art. 7 della LR 20/2009, con Determina n. 1264 del 23.10.2020 ha espresso parere contrario all'istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.lgs n. 42/2004 e art. 90 delle NTA del PPTR, visto il parere espresso dalla Commissione Locale del Paesaggio rispettivamente nelle sedute:

- del 06.03.2020 che così si è pronunciata: *“La CLP, viste le osservazioni inoltrate al preavviso di diniego, considerato che le stesse non superano le criticità precedentemente riscontrate, esprime parere contrario in quanto l'intervento proposto, prevedendo la nuova costruzione dei silos per lo stoccaggio fanghi su fondazioni costituiti da plinti su pali, comporta la realizzazione di nuove opere edilizie non finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesaggistici, prevede la trasformazione del suolo e l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive che non garantiscono la permeabilità e non è qualificabile, per quanto rilevabile dalla documentazione agli atti, come opera migliorativa all'interno di un insediamento già esistente. Pertanto l'intervento risulta non ammissibile ai sensi del comma 2 dell'art. 45 delle NTA del PPTR e non rientra nei casi di ammissibilità del comma 3 del citato articolo; risulta altresì in contrasto con il comma 9.14 dell'art. 9/S delle NTA del PUG adeguato al PPTR adottato. E' fatta salva la possibilità di attivazione della procedura di cui all'art. 95 comma 1 delle NTA del PPTR, qualora ne sussistano le condizioni”.*
- del 30.09.2020 che così si è definitivamente pronunciata: *“La CLP, vista l'ulteriore documentazione integrativa inoltrata dall'istante, ritenuti i contenuti del tutto inconferenti rispetto alle valutazioni istruttorie già condotte dalla commissione ed esplicitate nei verbali delle precedenti sedute del 17.01.2020 e 06.03.2020, in quanto non apportano nuove argomentazioni rispetto alle scelte progettuali adottate, esprime parere contrario. Inoltre, in merito alle argomentazioni adottate circa il carattere di pubblica utilità dell'opera, si ribadisce la possibilità, ove pertinente, di attivazione della procedura di cui all'art. 95 comma 1 delle NTA del PPTR”.*

DATO ATTO che:

Con nota prot. n. 19865 del 26.01.2021, acquisita da questa Sezione col prot. n. 145/2717 del 25.03.2021, la Società Acquedotto Pugliese S.p.A. ha inviato istanza di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e dell'art. 90 delle



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle NTA, per il progetto in oggetto e contestualmente ha inviato i seguenti elaborati progettuali in formato pdf:

NOME File	IMPRONTA MD5
PLICO PER REGIONE PUGLIA\01 AP_modello_dpr 31_17 MODIF SENZA INTERPRETAZIONI_25_maggio_2017 MONOPOLI.pdf.p7m	4f9ad4a50c95ba2c2249f9b91a51623a
PLICO PER REGIONE PUGLIA\01.01 REL PAESAGGISTICA MONOPOLI SILOS rev3.1 COMPLETA-ilovepdf-compressed.pdf.p7m	e0232dd60d216c5ec70b2172dfa8ffac
PLICO PER REGIONE PUGLIA\02 Richiesta atti integrativi del Comune di Monopoli prot. 63921 del 29.10.2019.pdf	094f126fe00bb290cf204795d90cdc4
PLICO PER REGIONE PUGLIA\03 Lettera di trasmissione documentazione integrativa.pdf	4220e1a53896c4a0b218b239e84ca8be
PLICO PER REGIONE PUGLIA\03.01 ED.01_Relazione generale.pdf	6318d4df184d80c3af076eeb50e11c4e
PLICO PER REGIONE PUGLIA\03.02 ED.04_Rilievo fotografico.pdf	003ea36c12ef8be2659b4f6436c1cc2d
PLICO PER REGIONE PUGLIA\03.03 EG.03_PlanimetriaGenerale degli Interventi.pdf	4bf7cbf25927b4c4a4ffb36888cbb061
PLICO PER REGIONE PUGLIA\03.04 EG.04 Silo di stoccaggio, pianta e prospetti.pdf	b16b46f17b4ac9aa1908fa8e5a1e83e1
PLICO PER REGIONE PUGLIA\03.05 EG.06_Locale disidratazione fanghi.pdf	3ccaa04e410158d0c317a38013017c90
PLICO PER REGIONE PUGLIA\03.06 EG.08 rilievo.pdf	470294639c36ab46bbe82ab6c89d1ac0
PLICO PER REGIONE PUGLIA\03.07 EG.09 planimetria catastale.pdf	1b77b45e3d7b6cf85c34738e72e20263
PLICO PER REGIONE PUGLIA\04 Preavviso di diniego al rilascio Autorizzazione Paesaggistica.pdf	76867e8d1daa87c8b5e86d7f3f7ce59
PLICO PER REGIONE PUGLIA\05 Nota di Controdeduzioni al preavviso di diniego prot. 7034 del 29.01.2020 di AQP ed allegati.pdf	b56f4e29a3df6d22f5661c5adc48cc71
PLICO PER REGIONE PUGLIA\06 Nota integrativa di AQP prot. 40439 del 23.06.2020 ed allegati.pdf	823b6dcb039f0ea048612c46f0fda867
PLICO PER REGIONE PUGLIA\07 Determina n. 1264 del 23.10.2020 Diniego Definitivo all'Autorizzazione Paesaggistica.pdf	e873edd1360ed2dfe4a11303008a6ee6

Con successiva nota prot. n.145/5743 del 28.06.2021 questa Sezione ha richiesto integrazioni documentali, in particolare di indicare puntualmente le modalità con le quali il progetto assicuri la coerenza con gli Obiettivi di Qualità di cui all'art. 37, di esplicitare gli interventi di mitigazione paesaggistica e di inviare la ricevuta del versamento degli oneri istruttori.

Con nota prot. n. 3446 del 20.01.2022, acquisita al prot. regionale col n. 145/540 del 20.01.2022, il proponente ha inviato la seguente documentazione:

NOME File	IMPRONTA MD5
01 Nota integrazioni richiesta deroga alla Regione Puglia 07.12.2021.pdf	f71bd1320d2ebc520c64da4faafbc90c
01.01 RELAZIONE INTEGRATIVA PER PAESAGGIO REGIONE PUGLIA.PDF	d4ce8608493d455788803785be4a61d6
01.02 Bonifico Regione Puglia.pdf	c1779c9e8229da71c18046e69b364fbc
01.03 ED.15 QUADRO ECONOMICO SILO MONOPOLI_2021.pdf	9997182f2f79dede1f3593c34760292b



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

Con nota prot. n. 145/3860 del 27.04.2022 questa Sezione ha chiesto al proponente di valutare alternative progettuali rappresentando quanto segue:

"(...) dalla consultazione delle documentazione trasmessa non risulta essere stata valutata, al fine di evitare impatti visivi, l'alternativa progettuale che, preveda di poggiare il silo direttamente a terra, senza la sottostruttura, sostituendo il carico diretto nella vasche degli autocarri con un sistema di pompaggio dei fanghi disidratati. Si chiede pertanto di verificare tecnicamente detta alternativa progettuale ciò al fine di poter dimostrare, ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR l'assenza di alternative progettuali."

Con successiva nota prot. n. 56660 del 19.09.2022, acquisita al prot. col n. 145/7703 del 20.09.2022, il proponente ha riscontrato la suddetta nota.

Dato che per i lavori in oggetto:

- con nota prot. n. 145/9301 del 07.11.2022 questa Sezione ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento ed il nominativo del tecnico responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della LN n. 241/1990 inviando la relazione tecnica illustrativa e la proposta di provvedimento alla competente Soprintendenza.
- con nota prot. n. 529 del 17.01.2023, acquisita al prot. regionale col n. 145/481 del 17.01.2023, la Soprintendenza ha espresso, per il progetto in oggetto, il proprio parere obbligatorio e vincolante favorevole con prescrizioni condividendo la nota prot. n. n. 145/9301 del 07.11.2022 di questa Sezione.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Dalla consultazione della documentazione agli atti si rileva che l'intervento prevede l'installazione, all'interno dell'impianto di depurazione già esistente collocato a nord di Monopoli in località Torre D'Orta, di un silo di stoccaggio di capacità pari a 200 mc al fine di velocizzare le attività di allontanamento dei fanghi dell'impianto e di favorire il contenimento delle emissioni odorifere.





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**


**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**



In particolare sono previste le seguenti **lavorazioni**:

- **Installazione di un silo in acciaio** AISI 316 da 200 mc con annesse opere elettromeccaniche e castello di supporto in acciaio, comprese passerelle e scale per ispezioni e manutenzioni;
- **Realizzazione delle fondazioni** con 4 plinti in CA, ciascuno dei quali è posizionato su quattro pali in CA $\phi 600$ di lunghezza 15 metri;
- **Installazione di pompa a pistoni** con centralina oleodinamica all'interno dell'esistente locale disidratazione;
- **Alloggiamento** all'interno di canaletta in carrabile sino a base silos della condotta (**premente**) funzionale alle operazioni di carico dall'alto.

Il silo avrà un diametro di 7,65 metri e un'altezza massima delle opere di 11,23 m.






**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**



L'intervento ricade al catasto al foglio n. 6-Z particella n. 661 del Comune ed è individuato tra le infrastrutture esistenti sotto la voce depuratore, in un'area perimetrata come "Area Annessa Costa" dal Piano Urbanistico Generale (PUG), approvato con Delibera di C.C. n. 68 del 22 ottobre 2010.

TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR

Con Delibera n. 424 del 30.03.2020, la Giunta Regionale ha rilasciato il Parere di Compatibilità Paesaggistica ex art. 96.1.a) delle NTA del PPTR per l'Adeguamento del PUG al PPTR e, con successiva Delibera n. 19 del 12.05.2020 (pubblicata sul BURP n. 84 del 11.06.2020), il Consiglio Comunale ha definitivamente approvato l'adeguamento del PUG al PPTR ai sensi del comma 2 dell'art.11 della LR 20/2001 e dell'art. 97 comma 7 delle NTA del PPTR.

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 si rappresenta che l'intervento ricade in un'area qualificata come:

STRUTTURA IDRO-GEOMORFOLOGICA

Componenti idrologiche

Bene paesaggistico

"*Territori costieri*" e precisamente nella fascia "B" così come definita dall'art. 9.14 delle NTA del PUG/S. Detto BP è soggetto agli indirizzi di cui al punto 9.14. 1/S, alle direttive di cui al punto 9.14. 2/S e alle prescrizioni di cui al punto 9.14.4/S delle NTA del PUG, così come adeguate rispettivamente agli indirizzi di cui all'art. 43, alle direttive di cui all'art. 44, nonché alle prescrizioni di cui all'art.45 delle NTA del PPTR.

A riguardo l'intervento risulta in contrasto con l'art. 9.14 4/S delle NTA del PUG adeguato al PPTR e con l'art. 45 delle NTA del PPTR che ritiene rispettivamente al punto a1), a4) e a6) non ammissibili piani, progetti e interventi che comportano la:



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

- *realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate a*
- *trasformazione del suolo che non utilizzi materiali e tecniche costruttive che garantiscano permeabilità;*
- *realizzazione e ampliamento di grandi impianti per la depurazione delle acque reflue, di impianti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti, (...).*

Si rimanda al paragrafo successivo per la verifica della coerenza dell'intervento con gli obiettivi di qualità e la normativa d'uso di cui all'art. 37, atteso che in ragione di quanto previsto dall'art. 9.14.4 delle NTA del PUG sono inammissibili tutti gli interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e la normativa d'uso.

STRUTTURA ECOSISTEMICA - AMBIENTALE

Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

Ulteriore Contesto Paesaggistico

"Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100m)" del ***"Parco Naturale Regionale Costa Ripagnola"*** decretato con LR n. 30 del 21.09.2020. Detto UCP è soggetto agli indirizzi di cui all'art. 69, alle direttive di cui all'art. 70 e alle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui al 72 delle NTA del PPTR.

A riguardo l'intervento risulta in contrasto con l'art. 72 delle NTA del PPTR che ritiene al punto a1) non ammissibili piani, progetti e interventi che comportano la: *"realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Fanno eccezione i sistemi per la raccolta delle acque piovane, di reti idrica/fognaria duale, di sistemi di riciclo delle acque reflue attraverso tecniche di lagunaggio e fitodepurazione. L'installazione di tali sistemi tecnologici deve essere realizzata in modo da mitigare l'impatto visivo, non alterare la struttura edilizia originaria, non comportare aumenti di superficie coperta o di volumi, non compromettere la lettura dei valori paesaggistici."*

Si rimanda al paragrafo successivo per la verifica della coerenza dell'intervento con gli obiettivi di qualità e la normativa d'uso di cui all'art. 37, atteso che in ragione di quanto previsto dall'art. 72 delle NTA del PPTR sono inammissibili tutti gli interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e la normativa d'uso.

STRUTTURA ANTROPICA E STORICO-CULTURALE

Componenti culturali e insediative

Bene paesaggistico

"Immobili e aree di notevole interesse pubblico" denominato ***"Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia costiera o delle lame sita nei comuni di Polignano Mare e Monopoli"***, decretato il 01.08.1985 con le seguenti motivazioni: ***"La zona in comune di Polignano a Mare è riconosciuta di notevole interesse pubblico perché, a partire dal confine con il comune di Mola fino al confine con il comune di Monopoli, è caratterizzata da un susseguirsi di cale e grotte naturali con la cala San Giovanni con avanzi di insediamenti rupestri e la Cala S.Vito con la omonima Torre e l'antica abbazia, e dal complesso dell'antico centro abitato arroccato sulle alte***



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

scogliere a strapiombo sul mare con belvedere, insenature e scenari incomparabili quali la rinomata "Grotta Palazzese" ed il contrafforte roccioso di "Iama Monachile. L'ampia zona costituita dalla fascia costiera e dalle lame interessanti i comuni di Polignano a Mare e Monopoli (Bari) riveste notevole interesse perché la fascia costiera si presenta con costa frastagliata in molti punti scoscesa sul mare, costituita da un ambiente geomorfologico di particolare interesse e con un habitat paesistico-naturale ancora sufficientemente integro segnato anche da frequenti lame, alcune delle quali si inoltrano profondamente verso l'interno. La zona è godibile da numerosi tratti di strade pubbliche". Il suddetto Bene Paesaggistico è soggetto agli indirizzi di cui al punto 10.06, alle direttive di cui al punto 10.07 e alle prescrizioni di cui al punto 10.08 delle NTA del PUG, così come adeguate rispettivamente agli indirizzi di cui all'art. 77, alle direttive di cui all'art. 78, alle prescrizioni di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR, nonché alla disciplina d'uso della scheda PAE0117 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia costiera o delle lame sita nei comuni di Polignano a Mare e Monopoli".

In virtù di quanto disposto dall'art. 79, la compatibilità dell'intervento deve essere verificata con riferimento alla normativa d'uso della sezione C2 delle schede dell'ambito di paesaggio interessato, alle disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardanti le aree tutelate per legge ex art. 142 del D.Lgs 42/2004, alle pertinenti Linee Guida del PPTR, le cui raccomandazioni vanno obbligatoriamente osservate, nonché con la disciplina d'uso di cui alla scheda PAE0117.

Si rimanda al paragrafo successivo per la verifica della coerenza dell'intervento con gli obiettivi di qualità e la normativa d'uso di cui all'art. 37 atteso che in ragione di quanto previsto dall'art. 79 delle NTA del PPTR sono inammissibili tutti gli interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e la normativa d'uso.

Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborati serie 3.3) si rappresenta che l'area d'intervento ricade nell'Ambito "La Murgia dei Trulli" e nella Figura Territoriale "La piana degli ulivi secolari".

CONFORMITÀ CON LE TUTELE DEL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE

L'ambito in esame, come descritto nella Scheda di Ambito n. 5.7 del PPTR, è caratterizzato dalla presenza di un paesaggio rurale fortemente connotato: dalla diffusa presenza dell'edilizia rurale in pietra della Valle d'Itria, dagli ulivi secolari nella piana olivetata, dai boschi di fragno nella murgia bassa. Il limite meridionale dell'ambito è definito dalla presenza del gradino dell'arco ionico, che rappresenta un elemento morfologico fortemente caratterizzante dal punto di vista paesaggistico e che si impone come limite prioritario anche rispetto alle divisioni amministrative. A nordovest invece, non essendoci evidenti e caratteristici segni morfologici ed essendo estremamente sfumato il passaggio ai paesaggi degli ambiti limitrofi (Alta Murgia e Puglia Centrale),



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

nella definizione dei confini si è scelto di attestarsi sui limiti di quei territori comunali che, pur con alcune variazioni (trama meno fitta, mosaico agrario meno articolato, edilizia rurale meno diffusa, ecc...) anticipavano il paesaggio della Valle d'Itria. Il fronte sud-orientale è costituito dalle ultime propaggini dell'altopiano murgiano che degradano dolcemente nella piana brindisina. **La figura territoriale** si innesta sul morfotipo territoriale n°14 ("Il sistema a pettine costiero da Monopoli a Carovigno"), un sistema insediativo costiero e uno sub costiero, collegati rispettivamente a valle e a monte da una serie di tratti stradali che si innestano su di una spina centrale che percorre la figura longitudinalmente. Questa struttura insediativa, nella quale svolge un ruolo importante la ferrovia, costituisce l'armatura della vasta piana olivata, delimitata dalla scarpata murgiana, che forma una sorta di grande anfiteatro. Nella piana i vasti oliveti si manifestano con una forte densità di piante secolari a sestri irregolari, a testimonianza della storicità dell'impianto e degli usi. Interrompono l'uniformità del bosco di oliveti le colture della vite e dei seminativi; a questa trama si sovrappone un sistema fitto di muretti a secco che sottolinea la delimitazione dei campi e la rete podereale di connessione alle numerose masserie.

Tra **le criticità della figura territoriale** il PPTR riporta le strutture edificate a servizio del turismo balneare, l'erosione, l'abusivismo edilizio e la privatizzazione della costa, l'introduzione delle serre e la frammentazione del paesaggio storico.

Con riferimento **all'area d'intervento** il progetto ricade a nord di Monopoli, in località Torre D'Orta, all'interno dell'impianto di depurazione esistente.

Tutto ciò premesso l'intervento progettuale previsto, considerata la presenza del BP "**Territori costieri**" e dell'UCP "**Are di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100m)**" del "Parco Naturale Regionale Costa Ripagnola" così come già precedentemente evidenziato al paragrafo (TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR), non può ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 9.14/S delle NTA del PUG adeguato all'art. 45 delle NTA del PPTR e ai sensi dell'art. 72 delle NTA del PPTR.

Detti interventi sono consentiti solo nel caso in cui sussistano i **presupposti per la deroga previsti dall'art. 95 delle NTA del PPTR** il quale dispone che:

"Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle presenti norme per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti, purché in sede di autorizzazione paesaggistica o in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali."

In merito ai presupposti per attivare la procedura di deroga di cui all'art. 95 sopracitato il proponente nella "*Relazione paesaggistica*" e nella "*Relazione Integrativa*" riporta che:



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**


**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

- con Determina n. 1264 del 23.10.2020 il Comune di Monopoli ha formalizzato il diniego espresso dalla CLP che nella seduta del 06.03.2020 ha ritenuto l'intervento "non ammissibile ai sensi del comma 2 dell'art. 45 NTA del PPTR e non rientra nei casi di ammissibilità del comma 3 del citato articolo; risulta altresì in contrasto con il comma 9.14 dell'art. 9/S delle NTA del PUG adeguato al PPTR adottato. E' fatta salva la possibilità di attivazione della procedura di cui all'art. 95 comma 1 delle NTA del PPTR, qualora ne sussistano le condizioni";
- che trattasi di un'opera pubblica da costruire da AQP, in quanto soggetto gestore delegato dalla Regione Puglia, per conto del Comune di Monopoli, proprietario dell'Impianto di Depurazione;
- che l'intervento non ha alternative localizzative e/o progettuali in quanto esclusivamente afferente all'Impianto di Depurazione di Monopoli;
- che è compatibile con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR e che pertanto risulta verificata la coerenza con gli obiettivi di qualità propri del sistema paesaggistico ed ambientale nel quale le opere si inseriscono in modo tale da non arrecare alcuna diminuzione delle peculiarità paesaggistiche esaminate;

In relazione alla assenza di alternative localizzative e/o progettuali il proponente:

- nella "Relazione Integrativa" rappresenta che:
"l'intervento non ha alternative localizzative e/o progettuali in quanto esclusivamente afferente all'Impianto di Depurazione di Monopoli". Nel merito il progetto prevede l'installazione di un silo in acciaio AISI 316 da 200 mc per il contenimento di fanghi disidratati, poggiato su una sottostruttura di sostegno per carico diretto di vasche e cassoni su autocarri in acciaio zincato con altezza da terra pari a 5 metri."
- nella "Relazione Generale" rappresenta che:
"Per la prossimità alla costa del sito di Monopoli (e quindi per l'interferenza con i relativi Beni Paesaggistici tutelati ex DLgs 42/2004), nonostante il piazzale in cui sarà installato il silo sia delimitato da manufatti di altezza variabile tra i 7 e i 10.50 metri, rispetto ad altri interventi simili si è optato per l'utilizzo di silo di diametro maggiorato ($\varphi 7,66$) rispetto a quello standard ($\varphi 5,12$), in modo che a parità di volume di progetto (200 mc) ne sia contenuta la altezza totale (11.23 metri dal p.c. rispetto ai 16.50 standard".



Confronto tra silo ribassato di progetto e silo standard



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

In merito alla assenza di alternative progettuali con nota prot. n. 145/3860 del 27.04.2022 questa Sezione ha chiesto al proponente di valutare:

"(...) al fine di evitare impatti visivi, l'alternativa progettuale che, preveda di poggiare il silo direttamente a terra, senza la sottostruttura, sostituendo il carico diretto nella vasche degli autocarri con un sistema di pompaggio dei fanghi disidratati."

Con successiva nota prot. n. 56660 del 19.09.2022, acquisita al prot. col n. 145/7703 del 20.09.2022, il proponente riscontrando la suddetta nota ha rappresentato quanto segue:

"La soluzione suggerita da codesto ufficio, ovvero quella di "poggiare il silo direttamente a terra, senza la sottostruttura, sostituendo il carico diretto nelle vasche degli autocarri con un sistema di pompaggio dei fanghi disidratati", non appare percorribile per le motivazioni che di seguito si rappresentano:

- *rinuncia al caricamento rapido a gravità del bilico e quindi tempi molto ristretti, stimati in qualche ora, con la conseguente necessità di utilizzare un sistema di scaricamento dei fanghi che da gravità passa ad essere meccanico, del tutto analogo (per la natura del materiale da spingere, fango disidratato) a quello già necessario per caricare il silo. Tale sistema (pompa di sollevamento a pistoni, saracinesche meccaniche e condotta premente) ha un costo stimato di circa 250.000€, pari a circa il 25% del costo totale dell'intervento per il quale occorrerebbe richiedere, semmai possibile, una integrazione al finanziamento stanziato;*
- *il fondo del serbatoio (in acciaio) e gli apparecchi di scarico (saracinesca di intercettazione della condotta di carico, condotta, impianto di sollevamento) devono essere ispezionabili, il che vuol dire che occorre garantire una luce libera sotto il fondo, di almeno 3200 mm (rispetto agli attuali 4.800 misurati dall'intradosso della sottostruttura) utile ai mezzi di intervento chiamati in causa per la manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di scarico.*
- *qualunque serbatoio metallico interrato (ovvero poggiato direttamente al suolo) richiede una vasca sottostante di contenimento in calcestruzzo o altro materiale, che a sua volta sia ispezionabile ed in grado di contenere il volume stoccato nel serbatoio (circa 200 mc), per evitare potenziali contaminazioni della falda in caso di lesioni strutturali alle pareti e al fondo (che invece sarebbero visibili con la realizzazione del silo come progettato) e conseguenti fuoriuscite dello stoccato; ciò si tradurrebbe nella necessità di realizzare una controvasca che funga da corona circolare, con ulteriori aggravii di costi che al momento non è possibile quantificare, oltre alla necessità di reperire ulteriori risorse economiche per far fronte alla soluzione da adottare. Nel caso in specie, limitando a 2 metri l'altezza della vasca di coronamento (un metro entroterra ed uno fuoriterra), sarebbe necessaria una struttura esterna di diametro 14 metri (compreso lo spessore delle vasche) che descrive una impronta planimetrica non disponibile sull'area dell'impianto di depurazione anche nella eventualità in cui si dovesse pensare di utilizzare un silo dalla larghezza standard.*

E' evidente, altresì, che alcuni aspetti, fra i quali quelli economici della realizzazione, non sono dirimenti per Codesto Dipartimento, titolato al rilascio della deroga richiesta; tuttavia



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

va evidenziato il tema della gestione del processo che comporterebbe incrementi economici alquanto significativi, considerato che il sistema meccanico risulterebbe fortemente energivoro e quindi implicherebbe notevoli consumi di energia ed emissioni di gas climalteranti, dannosi per l'ambiente, che in considerazione del particolare momento congiunturale mondiale sarebbe opportuno evitare.

Al riguardo degli "impatti visivi da evitare", richiamati nella nota emarginata, preme evidenziare che nella "Relazione Integrativa", trasmessa in allegato al foglio prot. n. 3446 del 20/01/2022 di quest'Azienda, sono state affrontate le relative tematiche con le risultanze che di seguito si riportano:

- *l'entità dell'impatto visivo indotto dalla realizzazione delle opere in progetto, è tale da comportare un'interferenza non rilevante con il paesaggio nel quale l'opera insiste;*
- *la realizzazione dell'intervento introdurrà una piccola modifica nella sagoma del depuratore, visibile a distanza di poche decine di metri nei seminativi a sud del presidio esistente mentre risulterà impercettibile dal lato ovest e dal lato nord;*
- *l'impatto visivo del depuratore ad oggi è già quasi totalmente mitigato dalle alberature esistenti su via Marina del Mondo e della pista ciclabile;*
- *le opere in progetto non presentano caratteristiche dimensionali tali da generare una intrusione visiva significativa nel paesaggio esistente;*

Peraltro, nella medesima Relazione è riportato un apposito studio con idonee fotosimulazioni del silo, dalle quali è possibile desumere la ridottissima visibilità dello stesso, che pure è stata affrontata con una proposta di mitigazione dell'intero contesto mediante l'integrazione/piantumazione di essenze arboree uguali a quelle già presenti su Via Cristoforo Colombo in modo da assicurare la compatibilità dell'intervento con la qualificazione paesaggistica dei luoghi."

Si ritiene pertanto di poter condividere l'assenza di alternative localizzative e/o progettuali.

Per quanto attiene alla compatibilità dell'intervento con gli obiettivi di qualità paesaggistica è necessario fare riferimento alla Scheda dell'Ambito paesaggistico n.5.7 della "Murgia dei trulli".

Il proponente effettua nell'elaborato "Relazione integrativa" una specifica analisi della compatibilità dell'intervento rispetto ai pertinenti obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interessati, ossia:

- Con riferimento alla **Struttura e componenti Idro-geo-morfologiche** dell'ambito 5.7 della "Murgia dei trulli" il proponente rappresenta che:
 - *"è verificato il rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2, atteso che le opere in progetto distano oltre 150 metri (157 mt) dalle aste del reticolo idrografico così come segnalate dalla carta idrogeomorfologica della Regione Puglia e pertanto non rientra in aree soggette alle disposizioni di tutela di cui agli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI Puglia;*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

- È verificato il rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2, atteso che le opere in progetto non interessano bacini endoreici, doline ed inghiottioi carsici e relativa area di rispetto (100m);
- È verificato il rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2, atteso che le opere in progetto non interessano manufatti in pietra legati alla gestione tradizionale della risorsa idrica (cisterne, pozzi, canali) e che non sono previsti nuovi emungimenti dalla falda;
- È verificato il rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2, atteso che le opere in progetto non interessano sistemi dunali, aree umide costiere, sorgenti carsiche e sbocchi delle lame. L'intervento sarà completamente localizzato all'interno del depuratore esistente e pertanto non direttamente sulla costa o a mare e pertanto non potrà alterare gli equilibri sedimentologici e/o favorire l'erosione costiera;
- È verificato il rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2, atteso che le opere in progetto saranno completamente localizzate all'interno al depuratore esistente senza ulteriore consumo di suolo costiero”.
- Con riferimento alla **Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali** dell'ambito 5.7 della “Murgia dei trulli” il proponente rappresenta che:
 - “È verificato il rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2, atteso che le opere in progetto non sono ubicate all'interno di aree REB;
 - È verificato il rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2, atteso che le opere in progetto non sono ubicate all'interno di aree individuate come LAME;
 - È verificato il rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 atteso che le opere in progetto non sono ubicate all'interno di aree REB o in aree dove sia necessario migliorare la diversità ecologica;
 - È verificato il rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2, atteso che le opere in progetto saranno completamente localizzate all'interno al depuratore esistente senza ulteriore consumo di suolo costiero e senza interessare aree dunali o retrodunali;
 - È verificato il rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 atteso che le opere in progetto sono completamente ubicate all'interno del depuratore esistente e non sono ubicate in corrispondenza di macchie, pascoli e colture tradizionali che caratterizza l'altopiano murgiano”.
- Con riferimento alla **Struttura e componenti antropiche e storico-culturali** dell'ambito 5.7 della “Murgia dei trulli” per le componenti dei paesaggi rurali il proponente rappresenta che:
 - “È verificato il rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 atteso che le opere in progetto sono completamente ubicate all'interno del depuratore esistente e non sono ubicate in UCP "paesaggi rurali" e non interessano elementi delle architetture in pietra o cultivar storiche;
 - È verificato il rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 atteso che le opere in progetto sono completamente ubicate all'interno del depuratore esistente e non sono ubicate in territori rurali;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

- È verificato il rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 atteso che le opere in progetto sono completamente ubicate all'interno del depuratore esistente e non interessano elementi dell'edilizia rurale;
- È verificato il rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 atteso che le opere in progetto sono completamente ubicate all'interno del depuratore esistente e non costituiscono "proliferazione dell'insediamento in aree rurali".
- Con riferimento alla **Struttura e componenti antropiche e storico-culturali** dell'ambito 5.7 della "Murgia dei trulli" per le **componenti dei paesaggi urbani** il proponente rappresenta che:
 - "È verificato il rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 atteso che le opere in progetto sono completamente ubicate all'interno del depuratore esistente e non costituiscono nuove occupazioni di suolo ineditato;
 - È verificato il rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 atteso che le opere in progetto sono completamente ubicate all'interno del depuratore esistente e non interessano elementi dello spazio agricolo;
 - È verificato il rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 atteso che le opere in progetto sono completamente ubicate all'interno del depuratore esistente, sono state concepite per essere morfologicamente compatibili con il contesto dei manufatti del depuratore stesso, limitandone l'altezza rispetto alle soluzioni standard ed utilizzando un "silo ribassato". Le opere di mitigazione previste contribuiranno inoltre, oltre che a nascondere il silo, a migliorare la qualità paesaggistica del contesto ed valorizzare il rapporto con le aree agricole contermini e con il paesaggio costiero".
- Con riferimento alla **Struttura e componenti antropiche e storico-culturali** dell'ambito 5.7 della "Murgia dei trulli" per le **componenti visivo percettive** il proponente rappresenta che:
 - "È verificato il rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 atteso che le opere in progetto sono completamente ubicate all'interno del depuratore esistente e non costituiscono nuove occupazioni di suolo ineditato. E' evidente che le opere in progetto non rientrano nel novero degli elementi detrattori individuati nella sezione B.2 della scheda d'ambito, quali ad esempio: "strutture edificate a servizio del turismo balneare, infrastrutture viarie, piattaforme turistico-ricettive e il proliferare di seconde case";
 - È verificato il rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 atteso che le opere in progetto, dell'altezza limitata a 11mt s.l.t non ricadono (e non saranno da questi visibili) nelle aree individuate come orizzonti visivi persistenti, ovvero il costone murgiano orientale e i versanti del Canale di Pirro;
 - È verificato il rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 atteso che le opere in progetto hanno una altezza limitata a 11mt s.l.t, e sono interne al depuratore stesso. Come si evince dalle fotosimulazioni, la soluzione scelta per realizzare le opere in progetto, ovvero un silo ribassato rispetto ad un silo standard (con l'incremento di costi che questo comporta), permette di mitigare efficacemente la visibilità e soprattutto la percebbilità dell'opera: in altre parole il silo ribassato risulterebbe inserito perfettamente nel contesto delle opere presenti all'interno del depuratore



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

senza modificarne sensibilmente la sagoma ma soprattutto non apparirebbe agli osservatori come elemento dissonante con il contesto. Le opere di mitigazione previste contribuiranno inoltre, oltre che a nascondere il silo, a migliorare la qualità paesaggistica del contesto ed valorizzare il rapporto con le aree agricole contermini e con il paesaggio costiero;

- *È verificato il rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 atteso che le opere in progetto hanno una altezza limitata a 11mt s.l.t, e sono interne al depuratore stesso e sono distanti più di 10 km da ogni punto panoramico e cono visuale cartografato dal PPTR;*
- *È verificato il rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 atteso che le opere in progetto non saranno visibili dalle strade panoramiche. In particolare non saranno visibili dalla strada panoramica più vicina ovvero la SS16 distante oltre 1600 metri dall'area di intervento grazie alla quinta arborea ad alto fusto presente sul lato ovest e nord ovest del depuratore. Il silo non sarà visibile dalla strada panoramica, coincidente con Viale Aldo Moro, in quanto le visuali saranno ostruite dai capannoni e dai fabbricati esistenti. Le opere di mitigazione previste contribuiranno inoltre, oltre che a nascondere il silo, a migliorare la qualità paesaggistica del contesto ed valorizzare il rapporto con le aree agricole contermini e con il paesaggio costiero;*
- *È verificato il rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 atteso che e opere in progetto hanno una altezza limitata a 11mt s.l.t, e sono interne al depuratore stesso e non interesseranno elementi da tutelare presenti lungo i viali storici di accesso che rappresentano quinte visive di pregio (filari alberati, ville periurbane)".*

Inoltre il proponente in riferimento alle **opere di mitigazione** nell'elaborato "Relazione integrativa" riporta che:

"le caratteristiche dimensionali delle opere a farsi e visto che l'intervento sarà ubicato internamente al presidio depurativo esistente, circondato da manufatti di altezza variabile tra i 7 e i 10.50 metri, può affermarsi che:

- *l'entità dell'impatto visivo indotto dalla realizzazione delle opere in progetto, sia tale da comportare un'interferenza non rilevante con il paesaggio nel quale l'opera insiste;*
- *la realizzazione dell'intervento introdurrà una piccola modifica nella sagoma del depuratore, la quale sarà visibile a distanza di poche decine di metri nei seminativi a sud del presidio esistente mentre non sarà per niente visibile dal lato ovest e dal lato nord;*
- *l'impatto visivo del depuratore è già quasi totalmente mitigato dalle alberature esistenti, realizzate su via Marine del mondo in uno con la realizzazione della pista ciclabile;*
- *le opere in progetto non presentano caratteristiche dimensionali tali da generare una intrusione visiva significativa nel paesaggio esistente;*
- *per la presenza di Beni Paesaggistici come richiamati al paragrafo successivo si è voluto limitare quanto più possibile la altezza dell'intervento ricorrendo ad una tipologia di silo di diametro maggiorato e con altezza inferiore di ben 5 metri rispetto a quella standard.*
- *In conclusione, si può ritenere che le opere siano compatibili con la qualificazione paesaggistica dei luoghi.*

[...] si esplicita che le opere di mitigazione paesaggistica allo scopo di mitigare il già trascurabile impatto visivo, saranno costituite da:



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**


**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

- i. filare di tamerici (12 esemplari), ad integrazione di quelli già esistenti lato mare della pista ciclabile su via Marina del mondo, su una lunghezza di 55metri e spaziate 5.5 metri;
- ii. alberi ad alto fusto (cipressi) all'interno del depuratore a ridosso della recinzione lato sud.


Si propone quindi, oltre agli alberi ad alto fusto (3 cipressi) immediatamente piantumabili all'interno del depuratore (ii), di realizzare un secondo filare di tamerici (i), alle spalle di quello esistente, con le piante sfalsate rispetto alla prima fila, ed a copertura dello spazio libero da alberi che dà accesso al piazzale sterrato lato mare, in modo da raddoppiare efficacemente l'effetto di mitigazione visiva sulle visuali verso il silo di progetto”.



Rappresentazione su ortofoto delle opere di mitigazione previste (in verde).



silos + mitigazioni esistenti (alberature);



silos + mitigazioni esistenti + mitigazioni integrative (alberature)



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**



FOTOMONTAGGIO DEL SITO DI PROGETTO alla parte A) della variante che integra l'attuale posizione di ubicazione. PPRP SPURAM, Via
LADRI 200



FOTOMONTAGGIO DEL SITO DI PROGETTO alla parte B) con la variante che integra l'attuale posizione, si è da notare che il nuovo PPRP
SPURAM, Via LADRI 200



FOTOMONTAGGIO DEL SITO DI PROGETTO alla parte A) della variante che integra l'attuale posizione di ubicazione. PPRP SPURAM, Via
LADRI 200



FOTOMONTAGGIO DEL SITO DI PROGETTO alla parte B) con la variante che integra l'attuale posizione, si è da notare che il nuovo PPRP
SPURAM, Via LADRI 200

Si rappresenta, inoltre, che gli interventi previsti in progetto si estendono su una porzione di territorio limitata e circoscritta all'attuale sedime dell'impianto già esistente e quindi su un'area già in parte compromessa dalla presenza dello stesso impianto. Trattandosi di un progetto che non intende intervenire su aree del paesaggio esterne alla recinzione dell'impianto, è possibile affermare che gli interventi previsti non comportano l'alterazione di componenti paesaggistiche di rilievo presenti nell'area di impianto e prossime allo stesso.

Alla luce delle caratteristiche progettuali e procedurali caratterizzanti l'intervento, si ritiene che lo stesso, anche in virtù delle mitigazioni proposte, possa risultare compatibile con gli Obiettivi di Qualità di cui all'art.37 delle NTA del PPTR.

CONCLUSIONI

Considerato quanto innanzi e in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza, giusta nota prot. n. 529 del 17.01.2023 (ALL.1), si ritiene che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il rilascio, con le seguenti prescrizioni, del provvedimento di **Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dell'art. 90 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, per il "Progetto per la costruzione di silo per carico e scarico dei fanghi disidratati ed opere impiantistiche**



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**
**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PAESAGGIO**

**Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica**

connesse all'inserimento nelle linee di processo esistenti" in quanto gli interventi previsti, parzialmente in contrasto con le prescrizioni di cui alle NTA del PPTR, risultano ammissibili ai sensi dell'art. 95 comma 1.

Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 529 del 17.01.2023 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari:

- il manufatto proposto potrà essere assentito esclusivamente quale opera impiantistica strettamente funzionale all'impianto non sviluppante volumetria, da rimuovere con la dismissione dell'impianto.
- non dovranno essere previste ulteriori pavimentazioni nelle altre aree dell'impianto se non funzionali alla riqualificazione paesaggistica, mediante inserimento di piantumazioni con essenze arbustive della macchia mediterranea tipiche della marina,
- le opere di mitigazione proposte (*filare di tamerici in 12 esemplari, ad integrazione di quelli già esistenti lato mare della pista ciclabile su via Marina del mondo, su una lunghezza di 55metri e spaziate 5.5 metri; ii. alberi ad alto fusto (cipressi) all'interno del depuratore a ridosso della recinzione lato sud. Si propone quindi, oltre agli alberi ad alto fusto (3 cipressi) immediatamente piantumabili all'interno del depuratore (ii), un secondo filare di tamerici (i), alle spalle di quello esistente, con le piante sfalsate rispetto alla prima fila*) dovranno prevedere, in aggiunta, una riqualificazione del verde esistente integrando le essenze presenti e migliorando le delimitazioni dell'area del depuratore. Le piantumazioni previste dovranno interessare il limite dell'area dell'impianto in corrispondenza dell'accesso e del capannone antistante l'area oggetto di intervento in maniera da garantire una migliore integrazione dell'intervento rispetto le visuali offerte dalle insenature più a sud, lungo via Marina del Mondo, lì dove la viabilità panoramica risulta molto prossima alla scogliera e nelle aree cuscinetto come individuate nell'allegato alla presente con indicazioni in rosso.

Il Funzionario PO
Autorizzazioni Paesaggistiche e Pareri
(arch. Luigi Guastamacchia)

Il Dirigente della Sezione
(arch. Vincenzo Lasorella)

Firmato digitalmente da:
LUGI GUASTAMACCHIA
Regione Puglia
Firmato il: 03-02-2023 15:52:53
Seriale certificato: 903259
Valido dal 08-02-2021 al 08-02-2024

MIC|MIC_SABAP-BA|17/01/2023|0000529-P

*Ministero della Cultura*Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Bari

Alla REGIONE PUGLIA

Dirigente Sezione tutela e valorizzazione del
paesaggiosezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

Lettera inviata solo tramite **E-MAIL**
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

*Risp. al foglio Prot. n. 9301 del 7/11/2022**Class* 34.43.04/25.351

E, p.c. Al Responsabile Area Organizzativa III

Comune di Monopoli

comune@pec.comune.monopoli.ba.it

Alla Commissione Regionale c/o il

Segretariato Regionale della Puglia

sr-pug@pec.cultura.gov.it

Oggetto: **Monopoli**. Pratica Paesaggistica n.69/19/AP- Impianto di depurazione di Monopoli. Progetto per la costruzione di silo per carico e scarico dei fanghi disidratati ed opere impiantistiche connesse all'inserimento nelle linee di processo esistenti. Area censita al catasto con il foglio n. 6-Z particella n. 661. Autorizzazione paesaggistica in deroga ai sensi dell'art. 95 del PPTR, art. 146 del D.Lgs. 42/2004 - art. 90 NTA PPTR- Avvio del procedimento, relazione tecnica illustrativa e proposta di provvedimento (l.n. 241/90).

Parere espresso ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Richiedente: Acquedotto Pugliese SpA

Con riferimento all'istanza regionale in oggetto, acquisita con prot. 12183 del 7.11.2022, riguardante la realizzazione di un "silo per carico e scarico dei fanghi disidratati ed opere impiantistiche connesse all'inserimento nelle linee di processo esistenti", presso l'Impianto del Depuratore di Monopoli, nord dell'abitato, prossimo alla costa,

preso atto del parere negativo espresso dal Comune di Monopoli e dei pareri negativi espressi dalla Commissione Locale del Paesaggio nella seduta del 06.03.2020, con cui evidenziava la non conformità alle norme paesaggistiche (co 2 e 3 dell'art 45 delle NTA del PPTR e comma 9.14 dell'art. 9/S delle NTA del PUG adeguato al PPTR adottato) della nuova costruzione dei silos ricadente all'interno della tutela dei *Territori costieri* in quanto comportante " la realizzazione di nuove opere edilizie non finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesaggistici, prevede la trasformazione del suolo e l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive che non garantiscono la permeabilità e non è qualificabile, per quanto rilevabile dalla documentazione agli atti, come opera migliorativa all'interno di un insediamento già esistente" e nella seduta del 30.09.2020, a seguito di integrazione documentale, valutata " *inconferenti rispetto alle valutazioni istruttorie già condotte dalla commissione ed esplicitate nei verbali delle precedenti sedute del 17.01.2020 e 06.03.2020, in quanto non apportano nuove argomentazioni rispetto alle scelte progettuali adottate, esprime parere contrario. Inoltre, in merito alle argomentazioni adottate circa il carattere di pubblica utilità dell'opera, si ribadisce la possibilità, ove pertinente, di attivazione della procedura di cui all'art. 95 comma 1 delle NTA del PPTR*",

vista la Proposta di Provvedimento favorevole del Responsabile del Procedimento Paesaggistico regionale in attuazione della deroga di cui all'art 95 co 1 delle NTA del PPTR, stante il contrasto con le norme di tutela paesaggistica di cui all'art 1° art. 9.14 4/S delle NTA del PUG adeguato al PPTR adottato e con l'art. 45 delle NTA del PPTR (*Bene Paesaggistico Territori Costieri*) e art 72 delle NTA del PPTR



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari

Via Pier l'Eremita 25 70122 BARI 080 - 5286200

PEC: sabap-ba@pec.cultura.gov.itPEO: sabap-ba@cultura.gov.itSito: www.sabap-ba.beniculturali.it

(UCP Aree di rispetto ai parchi e riserve regionali - Parco di Costa Ripagnola), art. 79 delle NTA del PPTR a art. 10.08 delle NTA del PUG (Bene paesaggistico Immobili e aree di notevole interesse pubblico-disciplina d'uso della scheda PAE0117 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia costiera o delle lame sita nei comuni di Polignano a Mare e Monopoli").

preso atto delle note interlocutorie intercorse tra codesto Ente e il Proponente al fine di addivenire ad una favorevole accoglienza della proposta, stante la pubblica utilità dell'intervento volte alla mitigazione delle opere,

preso atto della nota istruttoria di codesto Ufficio regionale nella quale, al termine, si riporta la condivisione circa l'assenza di alternative localizzative e/o progettuali, come argomentate dall'Ente Acquedotto pugliese, anche in merito alle maggiori altezze del manufatto rispetto agli altri silos presenti nell'area (11,23 m sviluppata dal nuovo silo a fronte di una altezza variabile tra i 7 i 10.50 m dei restanti manufatti) e le motivazioni dell'accoglimento dell'istanza in quanto le opere "si estendono su una porzione di territorio limitata e circoscritta all'attuale sedime dell'impianto già esistente e quindi su un'area già in parte compromessa dalla presenza dello stesso impianto" e non operano su aree del paesaggio esterne alla recinzione dell'impianto, e la valutazione espressa: "gli interventi previsti non comportano l'alterazione di componenti paesaggistiche di rilievo presenti nell'area di impianto e prossime allo stesso. Alla luce delle caratteristiche progettuali e procedurali caratterizzanti l'intervento, si ritiene che lo stesso, anche in virtù delle mitigazioni proposte, possa risultare compatibile con gli Obiettivi di Qualità di cui all'art.37 delle NTA del PPTR."

esaminata la documentazione di analisi dello stato dei luoghi e di progetto, questa Soprintendenza espone quanto segue.

L'intervento consiste nella realizzazione di un silo di stoccaggio di capacità pari a 200 mc, avente diametro di 7,65 metri e un'altezza massima di 11,23 m dalla quota di campagna, in acciaio, su struttura sopraelevata per circa 5 metri, caratterizzata da 4 plinti in CA, ciascuno dei quali è posizionato su quattro pali in CA ϕ 600 di lunghezza 15 metri, di installazione di pompa a pistoni con centralina oleodinamica all'interno dell'esistente locale disidratazione, di impianti funzionali alle operazioni di carico dall'alto. Il silo ha funzione connessa alle attività di allontanamento dei fanghi dell'impianto e al contenimento delle emissioni odorigene.

Considerato che il manufatto proposto non occupa ulteriore suolo esterno all'area dell'impianto di depurazione, restando all'interno dell'area delimitata da recinzione e retrostante capannone affacciato direttamente sul percorso sterrato che lo separa dalla scogliera, che impedisce un rapporto diretto della nuova aggiunta impiantistica con la stessa, alla luce delle scelte dimensionali proposte, che evitano l'inserimento di più imponenti manufatti come da previsioni standard, delle opere di mitigazione previste funzionali, "oltre che a nascondere il silo, a migliorare la qualità paesaggistica del contesto ed valorizzare il rapporto con le aree agricole contermini e con il paesaggio costiero", come dichiarate, questa Soprintendenza accogliendo la proposta di codesto Ufficio ritiene di poter esprimere parere favorevole all'integrazione impiantistica proposta, valutata da codesta Regione opera non de localizzabile e di pubblica utilità, nonché indifferibile e urgente, stante gli impatti ambientali del depuratore, con le seguenti prescrizioni connesse con le mitigazioni necessarie a tutelare il contesto rispetto ai maggiori impatti prodotti:

- il manufatto proposto potrà essere assentito esclusivamente quale opera impiantistica strettamente funzionale all'impianto non sviluppante volumetria, da rimuovere con la dismissione dell'impianto.
- non dovranno essere previste ulteriori pavimentazioni nelle altre aree dell'impianto se non funzionali alla riqualificazione paesaggistica, mediante inserimento di piantumazioni con essenze arbustive della macchia mediterranea tipiche della marina,
- le opere di mitigazione proposte (filare di tamerici in 12 esemplari, ad integrazione di quelli già esistenti lato mare della pista ciclabile su via Marina del mondo, su una lunghezza di 55 metri e spaziate 5.5 metri; ii. alberi ad alto fusto (cipressi) all'interno del depuratore a ridosso della recinzione lato sud. Si propone quindi, oltre agli alberi ad alto fusto (3 cipressi) immediatamente piantumabili all'interno del depuratore (ii), un secondo filare di tamerici (i), alle spalle di quello esistente, con le piante sfalsate rispetto alla prima fila) dovranno prevedere, in aggiunta, una riqualificazione del verde esistente integrando le essenze presenti e migliorando le delimitazioni dell'area del depuratore. Le piantumazioni previste dovranno interessare il limite dell'area dell'impianto in corrispondenza dell'accesso e del capannone antistante l'area oggetto di intervento in maniera da garantire una migliore integrazione



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari
Via Pier l'Eremita 25 70122 BARI 080 - 5286200
PEC: sabap-ba@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-ba@cultura.gov.it
Sito: www.sabap-ba.beniculturali.it

dell'intervento rispetto le visuali offerte dalle insenature più a sud, lungo via Marina del Mondo, lì dove la viabilità panoramica risulta molto prossima alla scogliera e nelle aree cuscinetto come individuate nell'allegato alla presente con indicazioni in rosso.

Per quanto attiene gli aspetti di tutela archeologica, tenuto conto che gli interventi previsti ricadono in un comprensorio in cui sono noti rinvenimenti e segnalazioni relative ad insediamenti sparsi di natura antropica che hanno caratterizzato, senza soluzione di continuità, periodi diversi, compresi tra l'età preistorica e la tarda età medievale si richiede l'ottemperanza alle seguenti prescrizioni.

- Nel corso di tutte le operazioni di scavo e movimento terra, anche di piccole entità, che impegnino eventualmente aree e quote diverse da quelle già occupate da manufatti già esistenti, dovrà essere prevista la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera, sino al raggiungimento del banco roccioso, le cui superfici dovranno essere di volta in volta ripulite allo scopo di verificare l'eventuale presenza di evidenze archeologiche.
- Qualora nel corso di tutti i lavori si intercettassero strutture e/o depositi archeologici, ai sensi degli art. 28, 88, 90, 175 del D.Lgs. 42/2004, degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione a questa Soprintendenza, che si riserva di richiedere approfondimenti e scavi archeologici, anche in estensione e ad opera di ditta specializzata, affinché si stabilisca la natura e l'entità del deposito archeologico. All'esito di tali approfondimenti, questa Soprintendenza potrà avviare i provvedimenti di tutela di competenza e richiedere varianti al progetto originario per garantire la salvaguardia delle eventuali testimonianze antiche venute in luce.
- L'archeologo incaricato delle attività di sorveglianza ed eventualmente dello scavo archeologico, in possesso di adeguati titoli formativi (dottorato di ricerca o specializzazione) e comprovata esperienza professionale, avrà cura di redigere la relativa documentazione di scavo secondo gli standard metodologici correnti; sarà inoltre necessario effettuare il rilievo delle strutture e delle stratigrafie eventualmente emerse ad opera di un tecnico-rilevatore con esperienza nel campo archeologico, che avrà l'incarico di posizionare l'area dell'intervento ed elaborare i rilievi grafici, su supporto cartaceo e in formato dwg georeferenziato. In assenza di rinvenimenti archeologici, dovranno essere redatti il diario di scavo e una relazione professionale corredata da immagini (riferite alla planimetria di progetto).
- Gli oneri derivanti dalle prescrizioni di questa Soprintendenza saranno a carico della committenza.

Il presente parere è espresso nei limiti di competenza di questo Istituto in ambito paesaggistico e sulle opere documentate in elaborati grafici e relazione tecnica, restando nella responsabilità dell'Ente comunale la verifica di conformità alle norme urbanistiche vigenti e sono fatti salvi i diritti di terzi.

La presente nota viene trasmessa alle Amministrazioni in indirizzo anche ai sensi e per gli effetti dell'art.155, comma 2, del citato decreto legislativo e alla Commissione Regionale per il patrimonio culturale presso il Segretariato Regionale Mibact ai sensi e per gli effetti del comma 1 bis, art.12 della Legge n.106 del 20/07/2014 in attuazione del DPCM del 2 dicembre 2019, n. 169.

Allegato:

Elaborato in ortofoto (estratto tavola inquadramento) con indicazione in rosso delle aree da destinare agli interventi di mitigazione

Responsabile del procedimento
arch. Angelamaria Quartulli

Responsabile tutela archeologica
dot.ssa Caterina Annesse

Il Soprintendente
arch. Giovanna Cacudi*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari

Via Pier l'Eremita 25 70122 BARI 080 - 5286200

PEC: sabap-ba@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ba@cultura.gov.it

Sito: www.sabap-ba.beniculturali.it

Allegato



Ortofoto con individuazione delle aree di mitigazione su cui inserire piantumazioni arboree con altezze maggiori in grado di interrompere, nell'insieme degli interventi a verde, dalle visuali a distanza (oltre che da via Marina del Mondo anche da via A.Moro), l'impatto generato dall'aggiunta sagoma che si cumula con le sagome emergenti dei manufatti già interessanti l'area del Depuratore.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari
Via Pier l'Eremita 25 70122 BARI 080 - 5286200

PEC: sabap-ba@pec.cultura.gov.it

PEO: sabap-ba@cultura.gov.it

Sito: www.sabap-ba.beniculturali.it